

## CHIARIMENTI SULL'USO DELLA FORMALDEIDE NEI MANGIMI



Sull'impiego della formaldeide, per il controllo della contaminazione da salmonella e di altri patogeni nei prodotti destinati all'alimentazione animale, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diffuso una circolare. " I prodotti contenenti formaldeide che non figurano nel registro comunitario degli additivi - si legge- non possono essere utilizzati per il controllo della contaminazione da salmonella, né da altri agenti patogeni, nei prodotti destinati all'alimentazione animale".

La nota, diramata oggi, risponde alle numerose richieste di parere avanzate dagli operatori del settore dei mangimi e chiarisce lo status dei prodotti contenenti formaldeide. A detta dei richiedenti, le proprietà biocida possono essere considerate le uniche utili al controllo delle salmonelle e di altri patogeni nei mangimi.

La Direzione ministeriale precisa che la sostanza attiva (formaldeide) " è già autorizzata e presente nel registro comunitario degli additivi destinati all'alimentazione animale con il n. EC 240 quale additivo da utilizzare per il latte scremato destinato ai maiali fino all'età di 6 mesi e per gli insilati destinati a tutte le categorie di animali.

Pertanto, "non è consentito nessun altro utilizzo, diverso da quello sopra riportato nei prodotti destinati all'alimentazione animale, a meno che tale nuovo uso sarà autorizzato a livello comunitario", tramite apposito Regolamento, previa richiesta autorizzativa alla Commissione europea come additivo per mangimi e relativo parere dell'EFSA.

La Direzione ministeriale evidenzia che Commissione Europea è già intervenuta in proposito, dichiarando che i prodotti che contengono formaldeide ricadono sotto il Regolamento 1831/2003, escludendoli dal campo di applicazione della Direttiva sui biocidi (98/8/CE). I prodotti a base di formaldeide, "non possono nemmeno beneficiare della norma transitoria italiana prevista dalla legislazione sui "prodotti biocidi".

Vedi allegati

6428



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL  
FARMACO VETERINARIO  
*Ufficio VII - Alimentazione animale*  
*Viale Giorgio Ribotta, 3 - 00144 Roma*

Registro - classif:  
Allegati: 1 (uno)

**OGGETTO:** impiego della formaldeide per il controllo  
della contaminazione da salmonella e di altri patogeni  
nei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Ministero della Salute

DGSA

0010831-P-08/06/2010



78486414

**ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME  
LORO SEDI**

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
Ripartizione 31 Agricoltura  
Servizio Veterinario Provinciale  
Via Bivio, 59 B  
39100 Bolzano

**COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA'  
ROMA**

**POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERA**  
Loro.sedi

**DGSA,  
UFF. VIII  
Sede**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI (ICQRF)**  
FAX 064742314

**FNOVI FAX 064744333**

**ANVI FAX 0372403526**

**SIVEMP FAX 068848446**

**ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA  
ZOOTECNIA FAX 06 9061541**

**ASSALZOO FAX 06- 8541641**

**ASSALCO FAX 06-6929540**

**U.N.A. FAX 06-33252427**

**A.I.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI)**  
FAX 06-85451230 - 06-44249286

**A.I.S.A. FEDERCHIMICA**  
FAX.0234565284

**ANA VIT (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITELLO  
A CARNE BIANCA)**  
FAX 02-48511996

**ANAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
ALLEVATORI SUINI)**  
FAX 06-44170638

**ANCIT (ASS.NAZIONALE CONSERVIERI ITTICI E  
DELLE TONNARE)**  
FAX 02-6590977  
FAX 06-5910711

**ASSOLATTE**  
FAX 02 72021838, FAX 06 42814790

**ASSOGRASSI**  
FAX 028243358

**AVITALIA**  
FAX 06 48029282

**CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE COLDIRETTI FAX**  
06-6786088

**CONFAGRICOLTURA**  
FAX 066761726

**CONFARTIGIANATO**  
FAX 06-70452188

**CONFCONSUMATORI**  
FAX 0521-285217

**CONFCOMMERCIO FAX 06-5809425**

**UNALAT**  
FAX 06-4827571

**UN.I.COOP. AGRICOLTURA FAX 06**  
44249995

**ASSOAVI (ASS. NAZIONALE ALLEVATORI  
E PRODUTTORI AVICUNICOLI)**  
FAX 0543 750680

**AGCI AGRITAL (ASSOCIAZ COOPERATIVE  
ITALIANE SETTORE AGRO ITTICO  
ALIMENTARE)**  
FAX 065828350

**UNIONALIMENTARI FAX 06 5122497**

In riferimento all'oggetto pervengono sempre più spesso, alla scrivente Direzione Generale, richieste di pareri da parte di associazioni di categoria e di operatori del settore dei mangimi in merito all'utilizzo di prodotti, nell'alimentazione animale, a base di formaldeide le cui proprietà biocida, a detta dei richiedenti, possono essere considerate le uniche utili al controllo delle salmonelle e di altri patogeni nei mangimi.

Al fine di chiarire lo status dei prodotti contenenti formaldeide, si rappresenta ai Servizi Veterinari regionali e alle Associazioni di categoria che la sostanza attiva (formaldeide) contenuta nel prodotto in oggetto è già autorizzata e presente nel registro comunitario degli additivi destinati all'alimentazione animale con il n. EC 240 quale additivo da utilizzare per il latte scremato destinato ai maiali fino all'età di 6 mesi e per gli insilati destinati a tutte le categorie di animali.

Pertanto, non è consentito nessun altro utilizzo, diverso da quello sopra riportato nei prodotti destinati all'alimentazione animale, a meno che tale nuovo uso sarà autorizzato a livello comunitario.

Tale autorizzazione potrà avvenire ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10 (2) del Regolamento (CE) n. 1831/2003, tramite apposito Regolamento, previa presentazione di richiesta autorizzativa alla Commissione europea e parere dell'EFSA (Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare) come additivo per mangimi.

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione europea, con nota del 25 settembre 2009 (in allegato), ha dichiarato che "essendo lo scopo della sostanza attiva formaldeide incluso in una delle funzioni di cui all'art.5 (3) del Regolamento (CE) n. 1831/2003, i prodotti che la contengono ricadono nell'ambito di applicazione del


Regolamento medesimo", escludendoli in tal modo dal campo di applicazione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

In tale contesto, a seguito delle informazioni ricevute anche dalla Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, competente per i prodotti biocidi, si informa che i prodotti a base di formaldeide (PT 20) non possono neanche beneficiare della norma transitoria italiana prevista dalla legislazione sui "prodotti biocidi".

Quindi, si ribadisce che i prodotti contenenti formaldeide che non figurano nel registro comunitario degli additivi, non possono essere utilizzati per il controllo della contaminazione da salmonella, né da altri patogeni, nei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Si invitano i destinatari in indirizzo a garantire la diffusione del presente comunicato a chi di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Gaetana Ferri)



*Referente/Responsabile del procedimento:*

Paduano Sandra - 06.59946130

email: [s.paduan@sanita.it](mailto:s.paduan@sanita.it)





**EUROPEAN COMMISSION**  
DIRECTORATE-GENERAL  
ENVIRONMENT  
Directorate B - Protecting the Natural Environment  
ENV.B.3 - Biotechnology, Pesticides and Health  
The Head of Unit


Brussels, 25/9/2009  
PC/ch Arès (2009) 252029

#### NOTE TO THE COMPETENT AUTHORITIES FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Further to the 33<sup>rd</sup> meeting of the Competent Authorities for Biocidal Products and to a series of meeting with the two applicants (Anitox Ltd and Kemin Europa NV), the Commission services consider that the two reference products (see Annex) submitted in support of the applications for the inclusion of formaldehyde in Annex I for product-type 20 fall under the scope of Regulation (EC) No 1831/2003. This is because the active substance (formaldehyde) is present in the feed to which it is added and performs one or more of the functions mentioned in Article 5(3) of Regulation (EC) No 1831/2003.

However, this does not affect the situation that the companies involved have supported the inclusion of formaldehyde in Annex I for product-type 20 in good faith and that therefore during the duration of the transitional period for the biocides review programme and up to the end of the phasing out period for the active substance, they are entitled to place or maintain their products on the market.

Member States are therefore invited to continue to allow the placing of these products on the market until the end of the phasing out period.

  
Chantal Bructschy